CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026, composta dai seguenti Magistrati:

Adriana	LA PORTA	- Presidente
Gioacchino	ALESSANDRO	- Consigliere
Emanuele	TRINGALI	- Consigliere
Pietro Ivan	MARAVIGNA	- Consigliere- relatore
Tatiana	CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio	TEA	- Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	- Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo	URSO	- Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	-Referendario
Francesca	LEOTTA	-Referendario
Marina	SEGRE	-Referendario
Mara	ROMANO	-Referendario

****

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 655 del 1948);

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 50, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare gli artt. 20, 35 e 36;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e in particolare l'art. 9, comma 1-quinquies;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare l'art. 33, commi 1-bis e 2, nonché il decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'art. 1, commi 557, 557-quater e 562;

VISTO il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, e in particolare l'art. 2, comma 1;

VISTI i CCNL del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 e del 16 novembre 2022, e in particolare le disposizioni in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché Delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”, e in particolare l'art. 2;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010, sulla nozione di contabilità pubblica ai fini dell'ammissibilità oggettiva;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, sulla portata applicativa dell'art. 2 della legge n. 1 del 2026;

VISTI gli indirizzi della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 e le successive deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG in materia di funzione consultiva e delimitazione dell'oggetto “contabile” dei pareri;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, in tema di legittimazione soggettiva “esterna” e “interna” alla richiesta di parere;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2014/QMIG, in tema di perimetro della funzione consultiva e di generalità e astrattezza dei quesiti;

VISTE le deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana n. 111/2022/PAR, n. 48/2023/PAR e n. 79/2026/PAR;

VISTA la nota prot. n. C_I254-1-2026-08-26-0008411 del 26 agosto 2026, acquisita al protocollo C.d.c. n. 6257 del 26 agosto 2026 , con la quale il Sindaco del Comune di Santa Marina Salina, ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in materia di facoltà assunzionali e di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato su progetti PNRR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 102/2026 con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Pietro Ivan Maravigna;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

FATTO

Con nota prot. n. 8411 del 26 agosto 2026, il Sindaco pro tempore del Comune di Santa Marina Salina, ha formulato, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina delle facoltà assunzionali dell'Ente e della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Riferisce l'Ente istante che, a seguito di procedura concorsuale espletata nel 2023, ha proceduto a due assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale (diciotto ore settimanali), della durata di diciotto mesi, con profilo professionale di Geometra, categoria giuridica corrispondente all'Area “Istruttori”, per l'attuazione dei progetti PNRR di competenza comunale, e che, ai sensi dell'art. 31-bis, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, ha successivamente disposto la proroga dei due contratti sino al 31 dicembre 2026.

Il Comune sottopone alla Sezione i seguenti quesiti:

a) quesito principale: se sia possibile, entro il 31 dicembre 2026, procedere alla stabilizzazione dei due dipendenti assunti a tempo determinato nell'ambito del PNRR, in sostituzione di personale cessato nel corso del 2026, tenuto conto dell'invarianza, anzi della diminuzione, del rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti rispetto all'ultimo rendiconto approvato;

b) quesito subordinato: se, in alternativa, sia possibile prorogare i medesimi contratti a tempo determinato oltre il termine del 31 dicembre 2026, nel limite dei

quarantotto mesi dalla data di assunzione, richiamando a tal fine l'art. 50, comma 11, del CCNL del Comparto Funzioni Locali, relativo alle deroghe per il personale impiegato su progetti pluriennali finanziati con fondi dell'Unione europea, statali, regionali o privati, ovvero interessato da processi di stabilizzazione.

DIRITTO

La richiesta di parere viene espressamente qualificata dal Sindaco alla stregua della fattispecie prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica).

Occorre sul punto premettere talune considerazioni, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, rubricato "Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica", che stabilisce, tra l'altro, che le Sezioni regionali di controllo rendono pareri "anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro", su richiesta, tra gli altri, dei comuni, purché le questioni siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre, ed "esclude, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi".

La portata di tale innovazione è stata recentemente chiarita dalle Sezioni riunite in sede di controllo, le quali hanno precisato che "la legge n. 1 del 2026 non ha introdotto un autonomo e separato modello di funzione consultiva limitato alle sole questioni concernenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale per gli investimenti complementari. Al contrario, la novella legislativa si inserisce in un sistema già delineato dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, rafforzandolo ed ampliandolo, senza alterarne i tratti essenziali. La funzione consultiva della Corte dei conti continua, pertanto, a trovare il proprio fondamento nella previsione generale recata dalla legge n. 131 del 2003, mentre la disciplina introdotta dalla legge n. 1 del 2026 integra tale modello, ampliando l'oggetto dell'attività consultiva con riguardo alle questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete concernenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026).

Ciò premesso, il Collegio rileva che il quesito sottoposto dal Comune, nei termini in cui è formulato, investe la possibilità di trasformare rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in sostituzione di personale cessato, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria della spesa di personale. La circostanza che i due dipendenti siano stati assunti con risorse del PNRR è ininfluente ai fini della soluzione del quesito, che attiene alla disciplina generale delle facoltà assunzionali degli enti locali e prescinde dalla provenienza del finanziamento del rapporto di lavoro originario. Il

quesito non verte, pertanto, su una questione giuridica applicabile a una fattispecie concreta connessa all'attuazione del PNRR, nel senso indicato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 1 del 2026.

Ne consegue che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 1 del 2026 e che la richiesta di parere, avanzata dal Sindaco espressamente ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, va esaminata nell'alveo della funzione consultiva generale prevista da tale disposizione, non operando, nel caso in esame, né il termine perentorio di trenta giorni di cui al comma 2, né la clausola di esclusione della gravità della colpa di cui al comma 1, terzo periodo, del medesimo art. 2.

Ciò posto, in via preliminare, questa Sezione è chiamata a vagliare la ritualità dell'istanza sotto il duplice e concorrente profilo dell'ammissibilità soggettiva e oggettiva, essendo l'esercizio della funzione consultiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 subordinato alla verifica di presupposti rigorosi, infungibili e indefettibili, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile.

Sotto il profilo soggettivo, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, ha chiarito che lo scrutinio rimesso alla Sezione regionale destinataria dell'istanza deve permettere di riscontrare sia l'appartenenza dell'ente istante al novero degli enti tassativamente elencati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legittimazione soggettiva "esterna"), sia la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente (c.d. legittimazione soggettiva "interna").

Nel caso di specie, il quesito proviene dal Comune di Santa Marina Salina ed è sottoscritto dal relativo Sindaco, organo di rappresentanza legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. Pertanto, si può affermare — in piena continuità con la posizione già espressa da questa Sezione in relazione ad analoghe fattispecie — che la richiesta di parere, in quanto presentata dal legale rappresentante pro tempore del Comune, si debba ritenere pienamente ammissibile sotto il profilo soggettivo (cfr., da ultimo, Sez. contr. Sicilia, deliberazioni n. 79/2026/PAR e n. 48/2023/PAR).

Sotto il profilo oggettivo, premesso che le Sezioni regionali non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, è necessario che la questione posta: a) rientri nel concetto di contabilità pubblica, come delineato dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni riunite; b) non interferisca con funzioni intestate ad altri organi giurisdizionali o consultivi; c) sia formulata in termini sufficientemente generali e astratti.

Quanto al primo requisito, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, con la deliberazione n. 111/2022/PAR (richiamando la precedente n. 131/2020/PAR), che un quesito in materia di facoltà assunzionali degli enti territoriali "rientra nel concetto di contabilità pubblica", "trattandosi dell'interpretazione di norme volte a disciplinare facoltà assunzionali di enti territoriali (in specie, dei comuni) nell'ottica del contenimento

della spesa pubblica": principio pienamente trasponibile alla presente fattispecie, che investe il medesimo nucleo tematico.

Quanto al requisito della generalità e dell'astrattezza, il parametro di riferimento resta quello enucleato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui l'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti "*non implica ... un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stess*a", dovendosi piuttosto intendere che "*il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto ... ma la sua concettualizzazione ipotetica*". Analogo principio era già stato affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG, ove si è precisato che, quando emergono "*aspetti gestionali ... che hanno prodotto i propri effetti nel mondo giuridico*", essi esulano "*dall'ambito dell'attività consultiva intestata alla Corte dei conti, poiché difettano dei presupposti della generalità e dell'astrattezza*", mentre resta possibile "*affrontare il quesito prospettato su un piano generale ed astratto*", limitatamente "*al richiamo delle disposizioni in materia vigenti e dei principi normativi ai quali i competenti organi dell'amministrazione comunale potranno riferirsi, nell'esercizio della propria discrezionalità*", così salvaguardando "*tanto l'autonomia gestionale dell'ente richiedente quanto la posizione di terzietà ed indipendenza della magistratura contabile".*

Applicando tale griglia interpretativa al caso di specie, si osserva che il quesito principale posto dal Comune è suscettibile di essere ricondotto alla sua "concettualizzazione ipotetica", prescindendo dalla soluzione del caso singolo. Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover circoscrivere l'ambito della risposta, dichiarando sin d'ora la propria riserva rispetto a ogni valutazione sui specifici profili gestionali, il cui accertamento resta di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione procedente quali, principalmente, l'esatta consistenza, per l'esercizio 2026, del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti e la relativa collocazione rispetto al valore soglia della fascia di appartenenza dell'Ente, la capienza della vigente dotazione organica.

Il secondo quesito, formulato in via subordinata, è invece inammissibile sotto il profilo oggettivo. L'Ente chiede, infatti, di accertare se sia possibile prorogare i contratti a tempo determinato oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di quarantotto mesi, richiamando a tal fine l'art. 50, comma 11, del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali: la risposta presuppone, pertanto, necessariamente l'interpretazione del contenuto e dell'ambito applicativo della clausola contrattuale. Secondo il costante orientamento di questa Corte "*in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro*", rientrando l'interpretazione delle norme contrattuali nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN (Sez. riunite in sede di controllo, deliberazione n. 56/2011; Sez. contr. Sicilia, deliberazioni nn. 121/2021/PAR, 184/2022/PAR e 133/2023/PAR, richiamate dalla

deliberazione n. 79/2026/PAR). Il quesito subordinato non può essere, pertanto, esaminato.

Nei termini sopra precisati, la richiesta è ammissibile limitatamente al quesito principale.

Nel merito:

Relativamente, al regime delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato per i comuni di fascia intermedia, la disciplina è dettata dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019 (il comma 1-bis del medesimo articolo riguarda, invece, le Province e le Città metropolitane) e dal relativo D.M. 17 marzo 2020, che hanno sostituito il previgente criterio del turn-over con il diverso parametro della sostenibilità finanziaria, imperniato sul rapporto tra la spesa complessiva del personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Tale parametro si era affiancato, senza sostituirlo, al distinto vincolo di contenimento della spesa di personale posto dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006, come chiarito da questa Sezione con la deliberazione n. 111/2022/PAR (richiamando SRC Lombardia, deliberazione n. 164/2020/PAR), sicché le assunzioni dovevano rispettare entrambi i vincoli.

Tale assetto è stato modificato dallo ius superveniens. L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, dispone che alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019, tra le quali rientrano i Comuni, non si applicano le previsioni di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. La nuova disposizione vigente ha eliminato, pertanto, il c.d. doppio binario: il Comune di Santa Marina Salina è dunque assoggettato, quanto alle facoltà assunzionali e al contenimento della spesa di personale, al solo parametro della sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33 e al D.M. 17 marzo 2020, e la stabilizzazione ipotizzata dovrà essere valutata esclusivamente alla luce di tale parametro. Resta ferma, in tale prospettiva, l'attualità dei principi sopra richiamati in ordine alla funzione dell'art. 33 quale sede di individuazione dei criteri per stabilire quando e in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato.

Quanto alla questione dell'utilizzabilità delle cessazioni maturate nel corso del medesimo esercizio 2026, si osserva che, superata la logica del turn-over, la capacità assunzionale dei Comuni collocati in fascia "virtuosa" o "intermedia" non discende più, quale fonte autonoma e aggiuntiva, dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente o in corso d'anno, bensì dal mantenimento del rapporto spesa di personale/entrate correnti entro il valore soglia previsto per la fascia di collocazione dell'Ente, quale risultante dall'ultimo rendiconto approvato: gli enti in tali condizioni "*non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l'anno in corso ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale intervenuta*" (SRC Lombardia, deliberazione n. 112/2020/PAR). Ciò non esclude, peraltro, che la sostituzione di un dipendente cessato

nel corso del medesimo esercizio sia, in linea di principio, possibile, costituendo essa stessa un'assunzione di personale ammissibile, purché si mantenga entro il perimetro della sostenibilità finanziaria complessiva dell'Ente, calcolata secondo il D.M. 17 marzo 2020 sull'ultimo rendiconto approvato (SRC Lombardia, deliberazione n. 167/2021/PAR).

La stabilizzazione, quale trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, determina una spesa strutturale e permanente, gravante stabilmente sul bilancio ordinario dell'Ente. Non è pertanto sufficiente, ai fini della sostenibilità finanziaria, la sola dimostrazione dell'invarianza del rapporto spesa/entrate calcolata pro tempore sull'ultimo rendiconto approvato, se non accompagnata dalla verifica prospettica della sostenibilità, a regime, dell'onere stabilizzato negli esercizi successivi. Tale esigenza assume particolare rilievo ora che, venuti meno i limiti di cui ai commi 557, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, la sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33 costituisce l'unico parametro di riferimento, con conseguente maggiore responsabilità dell'Ente nella programmazione e nel monitoraggio degli equilibri pluriennali di bilancio.

La stabilizzazione, costituendo una nuova assunzione a tempo indeterminato, resta soggetta alla disciplina generale in materia di reclutamento (art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001) e può avvenire soltanto nei casi e alle condizioni previsti da specifiche norme di legge, il cui concreto ricorrere, sotto il profilo dei requisiti soggettivi del personale e delle procedure seguite, è rimesso alla esclusiva valutazione dell'Ente, non potendo questa Sezione di controllo, sindacare singole posizioni. Tali norme operano nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'Ente e non lo esonerano dal vincolo di sostenibilità finanziaria sopra descritto.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che la stabilizzazione del personale a tempo determinato sia subordinata alla sussistenza di condizioni quali il rispetto, per l'esercizio in cui si intende procedere, del valore soglia di sostenibilità finanziaria proprio della fascia di collocazione dell'Ente, calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 sull'ultimo rendiconto approvato, fermo restando che la sola invarianza o diminuzione di tale rapporto costituisce condizione necessaria ma non sufficiente, e che deve essere verificata la sostenibilità prospettica, a regime, dell'onere stabilizzato negli esercizi successivi; la coerenza della stabilizzazione con la programmazione contenuta nel PIAO (Piano triennale dei fabbisogni di personale), che costituisce condizione necessaria di ogni procedura assunzionale (SRC Sicilia, deliberazione n. 48/2023/PAR), opportunamente aggiornato; la sussistenza, in concreto, dei presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla legge per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, ove l'ente intenda avvalersi di tale canale; l'assenza, in capo all'Ente, delle situazioni di inadempimento (mancata approvazione nei termini dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, ovvero mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche) che determinano il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113 del 2016 (SRC Sicilia, deliberazione n. 79/2026/PAR, che ne

riporta il testo). Restano estranei al presente parere i limiti di cui ai commi 557, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, non più applicabili all'Ente per effetto dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 144 del 2026. La verifica in concreto della sussistenza di tali condizioni resta di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione procedente.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione siciliana dichiarato ammissibile il quesito principale e inammissibile il quesito subordinato, esprime parere nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Santa Marina Salina, nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica — Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

IL RELATORE — IL PRESIDENTE

(Pietro Ivan Maravigna) — (Adriana La Porta)

Depositato in Segreteria il 4 novembre 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Monica Sanzo